



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 25 giugno 2024

Info/116.24/ALBO GESTORI-GIURISPRUDENZA-RT:l'esperienza per l'iscrizione bonifiche

ALBO GESTORI AMBIENTALI - GIURISPRUDENZA – RT
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER BONIFICA DEI SITI
E' SUFFICIENTE ESPERIENZA RT IN LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

In materia di requisiti professionali di esperienza per la figura dell'RT può essere indicativa la pronuncia Consiglio Stato, sez. IV, sentenza del 9 febbraio 2024, n. 1309 che ritiene che, **ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria "bonifica di siti", la pregressa esperienza del Responsabile Tecnico in lavori di messa in sicurezza di emergenza è assimilabile a quella maturata in precedenti lavori di bonifica.**

Secondo il massimo giudice amministrativo le due attività di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, ai fini della dimostrazione del requisito della qualificazione professionale in capo ai Responsabili Tecnici, richiesta ai fini della iscrizione nella categoria 9 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, pur trattandosi di interventi non pienamente sovrapponibili, hanno certamente in comune le operazioni di rimozione delle fonti di inquinamento che, nel caso della messa in sicurezza, sono svolte in via d'urgenza proprio al fine di contenere l'inquinamento, evitando che si propaghi attingendo anche altre matrici ambientali.

Pertanto le diverse finalità dell'intervento, come pure la diversa tempistica, non elidono il dato della materiale comunanza delle operazioni di rimozione delle fonti di inquinamento che giustifica l'assimilabilità delle due attività, soprattutto se precedono ulteriori operazioni di eliminazione delle sostanze inquinanti o di riduzione della loro concentrazione che attengono propriamente alla bonifica dei siti.

Resta il fatto che, anche se operazioni non sovrapponibili, le attività di messa in sicurezza sono comunque prodromiche a quelle di bonifica, come confermato dalla collocazione sistematica dei due istituti, entrambi disciplinati nel titolo V del d.lgs. n. 152 del 2006, dedicato per l'appunto alla "Bonifica di siti contaminati".

In conclusione il nesso di strumentalità e quindi di complementarietà tra le due attività giustifica, in definitiva, **la loro assimilabilità ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza professionale necessario per l'iscrizione nell'Albo nazionale per le attività di bonifica.**

Si riporta in allegato il testo della sentenza

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it